

(ALLEGATO 1)

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
(LEGGE REGIONALE N.42/2002 SUCCESSIVE MODIFICHE).

Art.1 STRUTTURA DEL REGISTRO

1. L'articolazione provinciale del registro regionale è suddivisa in 3 sezioni, denominate "sezione A", "sezione B" e "sezione C", secondo le indicazioni di cui all'art.9, comma 1, della legge regionale 42/2002.
2. Ogni sezione è suddivisa in settori denominati come segue (art.2, comma 2 della legge regionale 42/2002):

- 1) "Ambientale-turistico";
- 2) "Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale";
- 3) "Sociale";
- 4) "Socio-sanitario";
- 5) "Sanitario";
- 6) "Sportivo-ricreativo";
- 7) "Tutela dei diritti".

3. Le associazioni sono iscritte in un'unica sezione del registro e in un unico settore (in base all'attività prevalente), riportando i seguenti dati identificativi:

denominazione; indirizzo; telefono; posta elettronica e/o pec, eventuali altri settori d'intervento, estremi del provvedimento di iscrizione

Art.2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Possono essere iscritte al registro regionale - articolazione provinciale di Pistoia le associazioni che:

- a) sono associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art.2 della legge regionale 42/2002;
- b) sono in possesso di atto costitutivo e statuto redatto ai sensi dell'art.5 della legge regionale 42/2002;
- c) si avvalgono, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, secondo la definizione e con le specificazioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art.6 della legge regionale 42/2002;

- d) utilizzano per il proprio funzionamento la tipologia di risorse economiche di cui all'art.7 della legge regionale 42/2002;
- e) sono costituite da almeno un anno;
- f) sono in possesso dei requisiti specifici per l'iscrizione nella sezione "A" o "B" o "C", come specificato ai successivi punti 2, 3, 4;

2. Possono essere iscritte al registro regionale - articolazione provinciale di Pistoia sezione "A" le associazioni che:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui al punto 1): lettere a)b)c)d)e);
- b) hanno sede legale nel territorio provinciale di Pistoia;
- c) hanno un numero di soci non inferiore a diecimila;
- d) oppure (in alternativa alla previsione di cui al precedente punto c) hanno una presenza organizzata in almeno tre province, oltre ad essere state costituite da almeno tre anni con dimostrazione di aver svolto, per tale periodo, attività continuativa.

3. Possono essere iscritte al registro regionale - articolazione provinciale di Pistoia sezione "B" le associazioni che:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui al punto 1): lettere a)b)c)d)e);
- b) hanno sede legale nel territorio provinciale di Pistoia;

4. Possono essere iscritte al registro regionale - articolazione provinciale di Pistoia sezione "C" le associazioni che:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui al punto 1): lettere a)b)c)d)e);
- b) hanno una sede operativa nel territorio provinciale di Pistoia, attiva da almeno un anno;
- c) sono iscritte al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art.7 della legge 7 dicembre 2000, n.383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

5. I requisiti di cui ai punti precedenti costituiscono requisiti identificativi di cui all'art .7, comma 2, lett C) che devono essere riportati sui R.R.

Art. 3 LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE

1. La domanda d'iscrizione, redatta in carta semplice o su supporto digitale, deve essere:

- 1) formulata secondo il modello predisposto dal competente Servizio Comunale;
- 2) sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'associazione (con firma in originale o firma digitale (in caso di trasmissione via pec);
- 3) indirizzata al Comune nel cui territorio ha sede legale l'APS secondo il comma 1bis dell'art 10 della legge regionale 42/2002;
- 4) inviata attraverso pec o posta elettronica oppure servizio postale con

raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo.

2. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto,
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione, con riferimento agli ultimi tre anni di vita dell'associazione oppure, se è di più recente costituzione, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e quella di richiesta di iscrizione al registro. La relazione deve contenere dati relativi a:

- 1) modello organizzativo dell'associazione, tipologia di risorse umane ed economiche utilizzate per l'attività;
- 2) ambito di diffusione territoriale dell'associazione, con specifica indicazione delle sedi possedute in Toscana;
- 3) numero totale degli iscritti;
- 4) attività associativa svolta e/o in programma, con specifica indicazione delle iniziative inerenti il settore d'intervento per cui si chiede l'iscrizione, nonché di eventuali iniziative in settori diversi.

3. Ai fini dell'istruttoria, il Comune di Pistoia, eventualmente anche richiedendo pareri e dati conoscitivi al Comune in cui ha sede l'associazione, verifica:

- a) che la domanda d'iscrizione, formulata secondo il modello predisposto dal servizio competente, sia regolarmente compilata e sottoscritta, completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prescritta dal presente regolamento;
- b) che l'associazione sia in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente regolamento;
- c) che i requisiti posseduti e l'attività espletata siano coerenti con la richiesta d'iscrizione nella specifica sezione del registro regionale e nello specifico settore d'intervento;
- d) che **lo statuto e/ o l'atto costitutivo** dell'associazione preveda quanto indicato al comma 2 dell'art.5 della legge regionale 42/2002;
- e) che l'associazione non risulti iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28/1993 e successive modificazioni, né ad altre articolazioni provinciali del registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

4. In merito al provvedimento d'iscrizione al registro provvede il dirigente del servizio competente del Comune di Pistoia entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, è adottato provvedimento motivato di diniego.

5. I termini suddetti sono sospesi nel caso in cui:

- a) il richiedente integri o rettifichi la documentazione prodotta. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o rettifiche;
- b) il Comune di Pistoia, ai fini dell'istruttoria, ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. In tal caso, il Comune di Pistoia, comunica all'associazione il termine entro cui deve provvedere all'inoltro della documentazione e i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni.

6. Le associazioni richiedenti l'iscrizione nella sezione "A" del registro che risultino mancanti dei requisiti previsti all'art.9, comma 1, lettera a) della legge regionale 42/2002, ma comunque in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nella sezione "B" del registro medesimo, possono essere iscritte nella sezione "B" previo avviso di cui all'art. 10 bis L.241/90)

7. I provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione sono comunicati dal Comune di Pistoia, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'associazione interessata attraverso pec o posta elettronica o servizio postale .

I provvedimenti di iscrizione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione. Il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni A e B del registro, alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione C.

Art.4 LA REVISIONE DEL REGISTRO

1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al registro regionale:

- a) le associazioni iscritte devono comunicare tempestivamente al Comune di Pistoia le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento e ogni altra informazione inerente cambiamenti connessi all'iscrizione nel registro;
- b) il Comune di Pistoia, in qualsiasi momento, può richiedere all'associazione chiarimenti e documentazione in merito, anche su segnalazione del Comune in cui ha sede l'associazione.

2. Ai fini della revisione periodica del registro, entro il 31 gennaio di ogni anno, le associazioni di promozione sociale iscritte entro il 31 luglio dell'anno precedente, pena la cancellazione dal registro, inviano una dichiarazione redatta in carta semplice, che deve essere:

- a) formulata secondo il modello predisposto dal servizio competente del Comune di Pistoia;
- b) sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'associazione (con firma in originale o firma digitale in caso di trasmissione via pec);
- c) indirizzata al Comune di Pistoia - Piazza Duomo n.1 – 51100 Pistoia;
- d) inviata attraverso pec o posta elettronica o servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo.

3. Alla dichiarazione di cui al punto precedente deve essere allegata una relazione concernente l'attività associativa svolta nel precedente anno solare. Qualora siano intervenute modificazioni nell'atto costitutivo e/o nello statuto e/o nell'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, dovrà inoltre essere allegata alla dichiarazione copia di tale documentazione aggiornata.

4. Qualora la documentazione suddetta risulti non correttamente formulata o incompleta il Comune di Pistoia diffida l'associazione a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale il mancato adempimento comporta la cancellazione dal registro.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comune di Pistoia con atto del dirigente del servizio competente, effettuate le verifiche necessarie, approva l'elenco delle associazioni la cui verifica abbia avuto esito positivo ovvero dispone le cancellazioni con singoli provvedimenti motivati.

6. Qualora le associazioni richiedano una diversa allocazione nel registro (a livello di sezione e/o di settore), ovvero l'ufficio comunale competente verifichi la necessità di una modifica in tal senso, il Comune di Pistoia provvede allo spostamento in sede di approvazione dell'elenco di cui al punto precedente.

Art.5 LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. La cancellazione di un'associazione di promozione sociale dal registro è disposta:

- a) per richiesta dell'associazione interessata;
- b) per accertata perdita di uno o più requisiti o condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) per la mancata presentazione della documentazione prevista per la revisione annuale del Registro;
- d) per la mancata presentazione entro i termini delle informazioni e/o dei documenti suppletivi richiesti dall'ufficio competente.

2. In merito alla cancellazione provvede il Dirigente competente con provvedimento motivato.

3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato dal Comune di Pistoia, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'associazione interessata attraverso pec o posta elettronica o servizio postale.

I provvedimenti di cancellazione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione. Il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni A e B del registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione C.

Art. 6 RICORSI

1. E' ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 42/2002 e successive modifiche, avverso i provvedimenti di rifiuto d'iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro da parte dei soggetti beneficiari entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata all'interessato con le modalità previste nel presente regolamento. Il ricorso va presentato al Dirigente del servizio competente che provvederà a decidere nei successivi 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato. Detto termine può essere interrotto una sola volta per chiedere all'interessato ulteriori notizie e documenti.